

Ai Professori di I e II fascia  
Ai Ricercatori Universitari  
Agli Assistenti Ordinari  
Ai Ricercatori a tempo determinato

Prot.38715 del 07.08.2008

e.p.c.

Al Pro Rettore Polo Scientifico Didattico di Terni  
Ai Presidi di Facoltà  
Ai Direttori di Dipartimento  
Al Dirigente della Ripartizione Gestione delle risorse finanziarie  
Al Dirigente della Ripartizione Rapporti convenzionali

**Oggetto: D.L. 25.06.2008 n.112 – art. 71 – “Assenze per malattia e per permesso retribuito”**

Il D.L. 25 giugno 2008 n. 112 ( Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico , la semplificazione, la competitività la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), entrato in vigore dalla stessa data, ha apportato innovazioni nella disciplina dell'assenze per malattia dei dipendenti pubblici con l'art. 71 che di seguito si riporta.

*" 1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 ,comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.*

*2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e , in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.*

*3. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, è dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi”.*

La disposizione di cui sopra, anche in base ai chiarimenti forniti dal Dipartimento della Funzione Pubblica con parere n. 45/08 del 4.07.2008 e con circolare n. 7/2008, comporta:

- a) La decurtazione di tutte le indennità, ivi compreso il trattamento accessorio, non rientranti nel trattamento fondamentale, fino ad un massimo di dieci giorni per ciascun periodo di malattia di qualunque durata esso sia. Si precisa al riguardo che, in caso di richiesta di **congedo straordinario**, tale decurtazione verrà operata in aggiunta a quello di 1/3 per il primo giorno di assenza, fatta eccezione per il congedo straordinario fruito da soggetti invalidi per guerra e servizio e per coloro i quali è prevista l'esenzione della spesa sanitaria ( art. 6 D.M. Sanità 1 febbraio 191 e successive modificazioni) o che siano affetti da patologie elencate negli art. 1,2,3 dello stesso D.M., nel caso in cui dette patologie richiedano cure ospedaliere o ambulatoriali ricorrenti. A tal fine farà fede la documentazione atta a comprovare le sopracitate situazioni.

In caso di fruizione **dell'aspettativa per infermità** la decurtazione in questione viene in ogni caso operata.

- b) L'obbligo per il dipendente che inoltri un certificato di malattia, la cui prognosi sia superiore a dieci giorni, o che inoltri, nel corso dell'anno solare, più di due certificati di malattia di durata anche inferiore a dieci giorni, di giustificare l'assenza con la produzione a questa Amministrazione di un certificato medico rilasciato dalle **strutture sanitarie pubbliche o da medici di medicina generale convenzionati con il S.S.N.**; pertanto debbono considerarsi non giustificate le assenze per malattia per le quali il dipendente presenti un certificato rilasciato da un medico libero professionista non convenzionato.

Si individua quale "*periodo superiore a dieci giorni*" sia quello attestato mediante un unico certificato relativo all'intera assenza, sia il periodo protratto mediante altro/i certificato/i sempre che l'assenza sia continuativa. Si precisa inoltre che nella dizione "*secondo evento*" rientra anche l'ipotesi di un solo giorno di malattia successivo ad un precedente e distinto "evento" anche di un solo giorno.

- c) La visita fiscale di controllo, da disporsi obbligatoriamente anche nei casi di malattia della durata di un solo giorno, comporta che il dipendente si renda disponibile nelle fasce orarie 8:00 – 13:00 e 14:00 -20:00 per consentire il controllo, che potrà essere effettuato anche nei giorni non lavorativi e festivi.

Ciò rende necessario che le comunicazioni d'inizio della malattia o della sua prosecuzione, nonché la comunicazione del domicilio diverso da quello abituale e/o dell'eventuale assenza dal proprio domicilio in corrispondenza delle prescritte fasce per cure connesse alla malattia, dovranno essere effettuate obbligatoriamente entro le ore 9:30 del primo giorno di assenza, utilizzando il numero di **fax 075/585 2262** o il numero di segreteria telefonica, in grado di registrare le chiamate, **075/ 585 2097, che sarà attivo non prima del 1 settembre p.v.** La certificazione medica dovrà pervenire all'Ateneo entro e non oltre 5 gg. dall'inizio della malattia o della sua prosecuzione.

Il ritardo nella comunicazione della malattia e nell'invio del certificato medico rendono priva di giustificazione l'assenza dal lavoro e comportano, di conseguenza, la relativa decurtazione stipendiale, oltre possibili sanzioni disciplinari.

Con l'occasione si ritiene fornire di seguito un **riepilogo illustrativo delle disposizioni che disciplinano le assenze per malattia dei Professori e Ricercatori universitari.**

### **Malattia**

La normativa T.U. n.3/57 prevede per i Professori e Ricercatori universitari due tipi di assenza per malattia:

#### **1) Congedo straordinario per motivi di salute**

E' disposto d'ufficio per assenze inferiori a 7 giorni, oppure a domanda (All.1) per assenze superiori.

Il congedo straordinario è utilizzabile, oltre che per motivi di salute, per gravi motivi personali, per matrimonio, per sostenere esami, per lutto: le assenze a vario titolo si sommano ai fini del computo dei 45 giorni.

Il congedo comporta la riduzione di 1/3 dello stipendio per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto (ivi compreso un solo giorno) e la decurtazione di cui all'art.71 del D.L.112/2008, nei termini e nei modi illustrati alla precedente voce a).

Il periodo è computato per intero agli effetti della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e previdenza, compresi gli effetti relativi alle ferie e alla 13° mensilità.

#### **2) Aspettativa per motivi di salute**

E' disposta per assenze ininterrotte di durata superiore a 7 giorni o per assenze di durata inferiore, se il dipendente ha già fruito dell'intero periodo di congedo straordinario.

Questa aspettativa non può superare i 18 mesi, dei quali i primi 12 pagati per intero, salvo la decurtazione prevista dall'art.71 del D.L. 112/2008 nei termini e nei modi illustrati alla precedente voce a)., ed i restanti 6 mesi al 50%. Su delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere autorizzati altri 6 mesi di assenza, senza stipendio e con interruzione della progressione economica e di carriera.

Si segnala che due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano ai fini della durata massima di 18 mesi, quando tra gli stessi non intercorra un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.

I periodi di aspettativa per motivi di salute e famiglia non possono comunque, fra loro, superare il totale di due anni e mezzo nel quinquennio.

Il periodo è computato per intero, agli effetti della progressione economica e di carriera e del trattamento di quiescenza e previdenza.

#### **Ulteriori indicazioni per le assenze di malattia**

- Il Certificato medico attestante lo stato di infermità, può non contenere la diagnosi, essendo sufficiente l'enunciazione della prognosi.

- Nel caso in cui un dipendente sia in condizioni di rientrare in servizio prima della scadenza indicata sul certificato medico, il medesimo deve presentare un'altra certificazione medica che, modificando i giorni di prognosi, individui un diverso termine finale della malattia e specifichi che il lavoratore è in condizioni di riprendere servizio.

- Il Dipartimento di afferenza deve dare tempestiva comunicazione a questa Amministrazione dell'avvenuta ripresa di servizio del dipendente, al termine delle assenze per malattia.

- Qualora lo stato di malattia o di infermità in cui versò il dipendente sia causato dal fatto di un terzo ( come nel caso di lesioni riportate in conseguenza di un sinistro stradale ascrivibile esclusivamente ad altrui responsabilità), il dipendente è tenuto a darne pronta comunicazione all'Amministrazione, unitamente alla certificazione che attesta la malattia, onde consentire all'Amministrazione stessa di rivalersi nei confronti del terzo responsabile, delle somme corrisposte al lavoratore a titolo di retribuzione per tutto il periodo di assenza dal lavoro. A tale proposito si ricordano le istruzioni già impartite con nota n. 39320 del 4.08.2006 che si rende disponibile nel sito internet dell'Ateneo alla voce Docenti – Programmazione e carriere , unitamente alla presente circolare.

**Tutte le assenze per motivi di salute rilevano ai fini della conferma .**

Per i Professori la conferma slitta di un anno per ogni anno di assenza o frazione di anno superiore a due mesi.

Per i ricercatori la conferma slitta dello stesso periodo dell'assenza.

**Cure idrotermali**

Le sole cure fruibili, fuori del congedo ordinario, sono le cure idrotermali, mentre sono escluse le cure termali elioterapiche, climatiche e psammoterapiche, salvo quanto previsto dal secondo comma dell'art.37 del D.P.R. n. 3/1957 per i mutilati o invalidi di guerra o per servizio che debbano attendere alle cure richieste dallo stato d'invalidità.

Dette cure sono autorizzabili (per non più di quindici giorni all'anno con un intervallo di almeno 15 giorni tra esse e le ferie), solo su motivata prescrizione di un medico specialista **dell'Unità Sanitaria Locale** con la precisa indicazione della **necessità della terapia** e **dell'urgenza**, che ne comporta **l'inopportunità del differimento**.

**Infortuni sul lavoro**

Il dipendente è tenuto ad **informare immediatamente la struttura (Dipartimento)** presso la quale presta servizio di qualsiasi infortunio sul lavoro gli accada, compreso l'infortunio in itinere, inviando o facendo recapitare nell'immediatezza dell'infortunio ( se possibile il giorno stesso) la prescritta certificazione medica.

**Il Responsabile della struttura (Direttore di Dipartimento)**, ricordando quanto già disposto con nota Rettorale prot. 26767 del 27.03.1995 e nota direttoriale prot. 61412 del 16.10.1995, **è tenuto, entro 2 giorni da quando ha**

**avuto notizia dell'infortunio, ad inviare la denuncia di infortunio redatta su modulo predisposto reso disponibile alla pagina web <http://www.inail.it/cms/assicurazione/modulistica/moduliprestazioni/4prest.pdf> all'INAIL ed all'Autorità di Pubblica sicurezza, competenti per territorio, quando l'infortunio è stato pronosticato non guaribile entro tre giorni( o fin dall'inizio o a seguito di certificato di prosecuzione), unitamente alla certificazione medica.** Qualora, invece, l'inabilità per infortunio giudicato guaribile entro tre giorni, si prolunghi al quarto, il termine per la denuncia decorre da questo ultimo giorno.

Il predetto termine di due giorni, indicato dalla norma, è perentorio, e la sua inosservanza , unitamente alla omissione delle comunicazioni che precedono, integra gli estremi di un illecito amministrativo, soggetto, pertanto, alle conseguenti sanzioni amministrative che, si ricorda, sono comprese tra 2.500 e 7.550 euro.

**La responsabilità per le dette sanzioni amministrative, che grava sui Direttori di dipartimento di afferenza dei docenti, ha carattere personale e, pertanto, le sanzioni non possono essere pagate con i fondi della struttura stessa.**

Poiché nel predetto termine di due giorni non si computano le domeniche e i giorni festivi , in caso di infortunio il cui certificato sia pervenuto nei giorni di venerdì e sabato il termine scade il lunedì, mentre se pervenuto il giovedì il termine scade il sabato e quindi la denuncia va inoltrata entro il venerdì, essendo le strutture universitarie generalmente chiuse il sabato.

Infine i Direttori di Dipartimento devono inviare quanto prima all'Ufficio Programmazione e Carriere del Personale Docente copia della denuncia di infortunio, insieme all'originale della documentazione sanitaria.

In caso di infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia previsto il pericolo di morte il Responsabile della struttura deve inoltrare la denuncia all'INAIL ed all'Autorità di Pubblica sicurezza con telegramma entro 24 ore dall'infortunio o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza.

Cordiali saluti,

Per Il Rettore  
**(Prof. Francesco Bistoni)**  
F.to **A. Pieretti**

